

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a Adrian Moss

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

progetto di impianto eolico onshore proposto dalla società wpd San Giuliano S.r.l. Impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "Parco eolico Toscana", sito nel Comune di Toscana (VT) e relative opere di connessione nei Comuni di Toscana (VT) e Arlena di Castro (VT)

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro *(specificare)* _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo

- Rumore, vibrazioni, radiazioni
 - Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 - Salute pubblica
 - Beni culturali e paesaggio
 - Monitoraggio ambientale
 - Altro (*specificare*) _____
-

TESTO DELL' OSSERVAZIONE Osservazioni:

Al Direttore generale della D.G. per la Crescita sostenibile
E la Qualità dello sviluppo del Ministero dell'Ambiente,
della Tutela del Territorio e del Mare,
cress@pec.minambiente.it,

e p.c.

al Dirigente delle Politiche ambientali e del Ciclo dei rifiuti
della Regione Lazio,
val.amb@regione.lazio.legalmail.it,

al Dirigente delle Politiche abitative, e la Pianificazione
Territoriale, Paesistica e Urbanistica della Regione Lazio,
territorio@regione.lazio.legalmail.it,

al Presidente della Regione Lazio,
protocollo@regione.lazio.legalmail.it,

al Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo,
mbac-sg@mailcert.beniculturali.it, gabinetto@beniculturali.it,

al Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare,
segreteria.ministro@PEC.minambiente.it,
Segreteria.Ministro@PEC.minambiente.it,

al Soprintendente per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
l'Area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e
l'Etruria meridionale,
mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it,

al Direttore generale per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it,

al Sindaco di Tuscania,
protocollo@pec.comune.tuscania.vt.it,

al Sindaco di Arlena di Castro,
amministrazione@pec.comune.arlenadicastro.vt.it,

OGGETTO: atto di intervento con osservazioni nel Procedimento della Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di impianto eolico onshore proposto dalla società wpd San Giuliano S.r.l.

Impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "Parco eolico Toscana", sito nel Comune di Tuscania (VT) e relative opere di connessione nei Comuni di Tuscania (VT) e Arlena di Castro (VT)

Il sottoscritto Adrian Moss, residente nel Comune di Tuscania, dopo aver attentamente esaminato lo studio di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto di impianto eolico industriale denominato "Parco Eolico Toscana" e proposto dalla società wpd San Giuliano S.r.l. inoltra le seguenti osservazioni per le quali ritiene che il progetto non presenta i requisiti per la sua realizzazione.

PREMESSA:

L'impianto eolico "Parco Eolico Toscana" proposto dalla società wpd San Giuliano S.r.l. è ubicato su un territorio di grande pregio e di notevole interesse paesaggistico, archeologico e ambientale come recentemente attestato da due delibere del Consiglio dei Ministri (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 51 - 11 Giugno 2020) che accolgono il parere (note prot. n. 21319 del 5 novembre 2018 e n. 2465 del 4 febbraio 2019 [Allegato 3 - mibac.2019.0092054] della **Soprintendenza**) e l'opposizione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali avverso il provvedimento della Regione Lazio, del 29 marzo 2019, di autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in località Pian di Vico, nel comune di Tuscania (VT), e del 31 maggio 2019, di autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Montalto di Castro (VT), località Campomorto e Canino.

Con questa delibera il Consiglio dei Ministri conferma che il parere del Ministero per i Beni e la Attività Culturali è vincolante e non può essere ignorato nel caso dell'area interessata dal progetto Parco Eolico Toscana oggetto di queste osservazioni, e conferma che al contrario di quanto stipulato dalla VIA presentata per il progetto, l'area interessata dall'impianto è un'area di grande valore che non deve essere deturpata per vari motivi.

Possiamo qualificare di notevole interesse l'area dove sono previsti gli aerogeneratori. Un'area che contiene San Giuliano e Pian di Vico, e che si estende da Tuscania a Canino e per estensione tra Tuscania e il Lago di Bolsena e praticamente tutta la Tuscia - in virtù delle proprietà morfologiche del territorio - grande intervisibilità, rilievi smussati. L'intera Provincia di Viterbo presenta delle caratteristiche paesaggistiche e morfologiche singolari che la rendono molto vulnerabile alle strutture industriali di grandi dimensioni. Non esistono colline e valli per mitigare l'impatto di tali strutture che per essenza, risultano deturpanti fino ai confini della Provincia - il che pone un serio problema per la democraticità di strutture industriali del genere che alterano il territorio anche per residenti di Comuni distanti. La Provincia di Viterbo ha già ampiamente raggiunto la sua quota di produzione di energia da fonti rinnovabili e convenzionali - in particolare quando si considera il modesto consumo

energetico di questa provincia rurale.

DISCUSSIONE:

Visto l'assenza di definizione da parte della società proponente o degli amministratori territoriali (Regione/Comune/Provincia) di una polizza fideiussoria o di un capitale di risarcimento per potenziali danni gravi e permanenti all'ambiente, alle attività agricole, alla qualità di vita e alla salute dei cittadini residenti in provincia, nonché il presunto danno erariale che subiranno con svalutazione di immobili e qualità dell'ambiente. Oltre ai danni psicologici causati a numerosi cittadini avendo scelto di investire nella qualità di vita rurale eccezionale che offre la Toscana a questo giorno, e che verrà il loro sogno e i loro investimenti partire un fumo, progetti di industrializzazione del territorio della dimensione del progetto Eolico Toscana di cui l'oggetto, con la compromissione di decine di chilometri di territorio, potrebbero avere effetti significativi sul clima regionale e locale come lo suggeriscono i studi più recenti sullo sviluppo massiccio di sfruttamento eolico da aerogeneratori industriali. Come suggeriscono gli articoli accademici [<http://www.exploretuscia.com/landscapes-and-turbines/>], un numero significativo di aerogeneratori industriali potrebbero causare cambiamenti di temperatura e umidità nonché alterare i schemi di circolazione atmosferica con conseguenze sconosciute a questo punto – il vento è una risorsa non rinnovabile se sfruttata in modo massiccio. Il principio di precauzione dovrebbe prevalere in questo caso, e prima di stravolgere il paesaggio e l'ambiente (la frammentazione dell'habitat e il consumo di suolo sono la maggior causa di perdita di biodiversità) per più generazioni, occorrerebbe che il governo fornisca, in accordo con la Convenzione Aarhus, un documento circostanziato indipendente e peer reviewed che dimostri la credibilità del suo piano di salvare il pianeta da un proclamato riscaldamento globale, in particolare in assenza di misure correlate dalle altre nazioni industrializzate e di altre misure di contenimento delle pratiche dannose per l'ambiente – pesticidi uso irresponsabile di biomassa e patrimonio forestale, pesticidi, alterazione di suolo,... D'altronde il progressivo abbandono del settore dell'agricoltura a favore del settore della produzione di energia presenta a priori un rischio strategico. Si chiede anche se è normale che gran parte dei soldi pubblici stanziati dal PNRR finiranno nelle mani di società straniere e non di società e imprese Italiane.

Visto la Convenzione Aarhus, la cui *Finalità* è di *contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere, ciascuna Parte garantisce il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale in conformità delle disposizioni della presente convenzione.*

Visto che la società proponente stipula che (elaborato GE_TSC01_PD_SIA013: STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE - QUADRO PROGRAMMATICO - Numero Elaborato: SIA.01):

In particolare gli aerogeneratori non interessano:

- *i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;*
- *le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;*
- *le zone all'interno di cono visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica;*

- *le zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;*

Si nota che al contrario, gli aerogeneratori del progetto “Parco Eolico Toscana” interessano (saranno visibili):

1. il sito UNESCO della necropoli Monterozzi. Gli aerogeneratori del Parco Eolico Toscana, insieme agli aerogeneratori industriali del Parco Eolico di Arlena di Castro/Tessennano (9 unità) sarebbero gli unici elementi moderni (industriali) a deturpare un panorama di valore storico inestimabile (l'entroterra Etrusco). Creeranno con molta probabilità un effetto selva con i due impianti esistenti (per ora relativamente congruenti e distanti tra di loro). Vedere [<http://www.exploretuscia.com/aerogeneratori-nella-tuscia/>] per foto e (https://youtu.be/mwrd_HfHNPo) per video dal belvedere della Necropoli verso gli aerogeneratori di Arlena/Tessennano e l'entroterra “Etrusco” - il territorio pianeggiante che si trova tra Toscana e il monte Canino.
2. i monumenti storici di “notorietà internazionale” della città di Toscana: le chiese di San Pietro e Santa Maria, e il rudere del castello del Rivellino nonché il centro storico di Toscana con la cinta muraria medievale. Vedere allegato [<http://www.exploretuscia.com/aerogeneratori-nella-tuscia/>] di cui la foto simulazione (prima e dopo) con inserimento degli aerogeneratori A07 ad A11
3. i monumenti storici di “notorietà internazionale” del parco di Vulci [<http://www.exploretuscia.com/aerogeneratori-nella-tuscia/>]
4. Gli aerogeneratori A01 ad A06 si trovano nell'immediata vicinanza di siti archeologici
5. Aerogeneratori di tali dimensioni in un territorio pianeggiante nella sua parte “centrale” come la Provincia di Viterbo saranno per essenza impattanti su tutta una serie di con visivi che includono elementi architettonici o archeologici e paesaggistici di valore.

Visto che Il progetto “Parco Eolico Toscana” sembra in contrasto con le raccomandazioni del nuovo Piano Energetico Regionale del Lazio (PER) che non prevede la realizzazione di impianti eolici di grandi dimensioni.

PER Lazio, Documenti VAS, Rapporto Ambientale, Allegato I, p. 9: Nell’Area Funzionale FER/eo1, si prevede, nel lungo termine, di approfondire l'opportunità dell'eolico off-shore.

PER Lazio, Documenti VAS, Rapporto Ambientale, Allegato I, p. 12:

Nell’Area Funzionale FER/eo2, il Piano prevede soltanto “l'utilizzo ragionato del Mini Eolico e diffusione del Micro eolico, con lo sviluppo di impianti eolici di potenza molto contenuta e ben distante per altezze e dimensioni da quelli industriali, con aerogeneratori di massimo 50 kW di potenza con altezze inferiori ai 50 m, e del “micro eolico” per usi domestici installabile anche sui tetti delle case o su pali da altezza comunque limitata.

L'esclusione su terra ferma di aerogeneratori di grandi dimensioni (altezza superiore ai 50 m) è in chiaro contrasto con il progetto proposto.

PER Lazio Parte 3, p. 23 :

Principali proposte di intervento e raccomandazioni – eolico

Stante il potenziale eolico regionale limitato per le caratteristiche proprie del territorio laziale ed il regime vincolistico derivante dagli impatti indotti, si possono ipotizzare principalmente le seguenti strategie di intervento:

- possibilità dal 2030 di realizzare parchi eolici off-shore;
- ricorso a piccole installazioni con impianti mini eolico (< 50 kW), in aree già degradate da

attività antropiche e libere da vincoli con un'altezza media inferiore ai 50m, a servizio di aree industriali se ovviamente dotate di idonea disponibilità della fonte;

- diffusione del "micro-eolico" (< 1 kW) in conformità alla normativa vigente per la costruzione e esercizio di tali impianti.

-Visto che il PNIEC (Piano Nazionale Integrazione Energia e Clima, Dicembre 2019) dice quanto segue:

*-"Rimane tuttavia importante per il raggiungimento degli obiettivi (energetici da fonti rinnovabili) al 2030 la diffusione anche di grandi impianti fotovoltaici a terra, **privilegiando però zone improduttive, non destinate ad altri usi, quali le superfici non utilizzabili a uso agricolo.** In tale prospettiva vanno favorite le realizzazioni in aree già artificiali (con riferimento alla classificazione SNPA), siti contaminati, discariche e aree lungo il sistema infrastrutturale."*

-"si rimarca che le stime di potenza di soli eolico e fotovoltaico necessaria per gli obiettivi rinnovabili 2030 sono dello stesso ordine del picco annuo di potenza richiesta sulla rete."

*-"In particolare, l'opportunità di favorire investimenti di revamping e repowering dell'eolico esistente con macchine più evolute ed efficienti, **sfruttando la buona ventosità di siti già conosciuti e utilizzati**, consentirà anche di limitare l'impatto sul consumo del suolo."*

*-"L'entità degli obiettivi sulle rinnovabili, unitamente al fatto che gli incrementi di produzione elettrica siano attesi sostanzialmente da eolico e fotovoltaico, comporta l'esigenza di significative superfici da adibire a tali impianti. Da ciò consegue **l'esigenza di un forte coinvolgimento dei territori, sfruttando, ad esempio, il dibattito pubblico**, peraltro già introdotto per grandi investimenti, anche energetici."*

*-"la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, **in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio**, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili."*

-Visto che secondo L'ALLEGATO 4 della Gazzetta Ufficiale (punti 14.9, 16.3 e 16.5) - IMPIANTI EOLICI: ELEMENTI PER IL CORRETTO INSERIMENTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=10A11230&art.dataPubblicazioneGazzetta=2010-09-18&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=5):

"Le analisi debbono non solo definire l'area di visibilità dell'impianto, ma anche il modo in cui l'impianto viene percepito all'interno del bacino visivo. Le analisi visive debbono inoltre tener in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti. Tali effetti possono derivare dalla co-visibilità, dagli effetti sequenziali o dalla reiterazione."

Un altro documento valido per il corretto inserimento di aerogeneratori industriali sul territorio Nazionale ci è dato dalla regione Puglia: *Eolico impianti di grandi e medie dimensioni - Aree compatibili e sensibili.*

(http://paesaggio.regione.puglia.it/images/stories/MATERIALE_PROPOSTA_ADOZI ONE_PPTR/4_lo_scenario_strategico/4.4_Linee_guida_regionali/4.4.1_linee_guida

Visto che l'**Articolo 32 della Costituzione Italiana**

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Considerato la presenza, sui comuni di Tuscania e Canino, di numerose case e strutture accatastate come "abitazioni" in un raggio di due chilometri degli aerogeneratori progettati e a volte a meno di 1 chilometro (<https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Se98B2E0QnFRSHX8XI9ovZ0BghK61V7d&usp=sharing>). Considerato che alcuni cittadini nella fascia in oggetto hanno manifestato grande preoccupazione per la propria salute e qualità di vita; e per il proprio investimento (immobiliare, affettivo, ecc) nella qualità di vita rurale e culturale che offre tuttora la Tuscia. Considerato gli allegati [<http://www.exploretuscia.com/landscapes-and-turbines/>] che espongono serie criticità e domande sull'argomento della salute (psicologica principalmente) e del danno erariale [<http://www.exploretuscia.com/landscapes-and-turbines/>]. Considerato che ormai sono accertati i benefici del paesaggio naturale sulla salute psichica [<http://www.exploretuscia.com/paesaggio-e-salute/>] Considerato i numerosi documenti e studi che invitano a considerare il consumo di suolo e la frammentazione dell'habitat come un problema prioritario [<http://www.exploretuscia.com/landscapes-and-turbines/>]. Considerato dati statistici relativi alla manutenzione e alla sicurezza stessa degli aerogeneratori industriali e l'inadeguatezza del capitale sociale della società proponente come visibile sull'Avviso al pubblico (03/08/2020) del progetto (elaborato MATTM/2020/61059) nei confronti di potenziali danni causati durante l'uso o in caso di fallimento o mancato ripristino dei terreni alterati da aerogeneratori e infrastrutture – il danno ambientale, a cose o persone.

Visto che La Provincia di Viterbo ha ampiamente superato gli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili FER stabilite dal PNIEC e raggiunto quasi il 100% della produzione da rinnovabili (856.1 GWh/anno da rinnovabili per 3GWh/anno da fonti tradizionali) [http://www.comunirinnovabili.it/wp-content/uploads/2019/05/Dossier_qualenergi lazio2019prova.pdf] e che le direttive nazionali dicono che il peso della transizione energetica deve essere adeguatamente condiviso tra le 107 Province – e non da ca.1000ha passare a più di 5000ha di fotovoltaico nella sola Tuscia.

Visto che la società proponente stipula nella VIA – relazione Anemologica elaborato GE-TSC01-PD-AN-SIA-01 : *Nel nostro caso il parco Eolico di Tuscania è stato posizionato in zone ventose.* Considerato l'atlante eolico interattivo (<http://atlanteeolico.rse-web.it/> e <https://globalwindatlas.info/>) che mostra che sul territorio interessato dal progetto Parco Eolico Tuscia abbiamo una scarsa ventosità con una velocità media di 5m/sec a 100m da terra.

Considerato che, sempre basandosi sull'Atlante eolico interattivo, la maggior parte degli impianti eolici in Italia sono localizzati in aree di velocità del vento annui di 7 a 9 m/s a 100m da terra. Considerato che inoltre, gran parte dell'Italia, incluso l'area interessata dall'impianto, dimostra valori di ventosità inferiore alla media [<http://atlanteeolico.rse-web.it/> e <https://globalwindatlas.info/>]

Considerato che diverse fonti stimano che la velocità di 5m/s è una velocità minima sotto la quale l'impianto non è valido da un punto di vista commerciale. Una velocità sopra i 6,5m/s annui sono generalmente considerati validi.

(<http://css.umich.edu/factsheets/wind-energy-factsheet>)

Considerato che si stima che su 20 anni un parco eolico perde 12% della sua capacità produttiva [<http://www.exploretuscia.com/landscapes-and-turbines/>]

Considerato la conformazione, le caratteristiche e l'ubicazione del progetto Parco Eolico Tuscia si constata una situazione aberrante dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Piuttosto che di concentrare l'ubicazione delle infrastrutture di produzione di energia da fonti rinnovabili si disseminano in aree di pregio

Considerato il seguente documento della Regione Puglia che presenta delle linee guide per una corretta conformazione e ubicazione di impianti eolici che rispettino caratteristiche paesistiche e ambientali:
(http://paesaggio.regione.puglia.it/images/stories/MATERIALE_PROPOSTA_ADOZIONE_PPTR/4_lo_scenario_strategico/4.4_Linee_guida_regionali/4.4.1_linee_guida_progett_localiz_impianti_en_rinnovabili_parte3.pdf)

Visto Che gli aerogeneratori non devono alterare paesaggi di valore ed monumenti storici o aree tutelate

Considerato che come concede la precitata Gazzetta ufficiale sul corretto inserimento dell'eolico [<http://www.exploretuscia.com/impianti-eolici-elementi-per-il-corretto-inserimento-nel-paesaggio-e-sul-territorio/>] *Le indicazioni sono riferite in particolare ai campi eolici e agli aerogeneratori in quanto costituiscono gli elementi di più incisiva intrusività.*

Considerato la premessa e il fatto che la caratteristica più marcante del territorio della Tuscia e del paesaggio dell'Etruria Rupestre, è proprio l'intervisibilità che esiste tra i punti del territorio. Da un monte all'altro - separati da terreni pianeggianti - e dalla pianura verso i monti e viceversa. Cinque o sei rilievi circondano e delimitano l'ampio spazio pianeggiante che si estende dal Monte Canino ai monti Cimini e i monti della Tolfa e dai pendii del lago di Bolsena al mare. Praticamente un' ampio bacino che si estende dai rilievi della Toscana ai Vulcani dell'Alto Lazio: Bolsena, Cimini, Bracciano fino ai monti della Tolfa, e fino al Mar Tirreno. Alcuni monti isolati sui confini come il Monte Canino, Montebello, Monte Romano, Monte Panese, Monte Jugo, Montefiascone,... offrono punti panoramici di grande suggestività. Un paesaggio rievocativo di grande bellezza con grandi spazi di decine di chilometri incontaminati come illustrato su (<http://www.exploretuscia.com/il-paesaggio-della-tuscia-patrimonio-etrusco/>)

Al Contrario di quello che si tenta di dimostrare nella VIA (con l'utilizzo di fotografie super grandangolari che fanno sembrare minuscoli gli oggetti non in primo piano), Il territorio che sarebbe alterato dagli aerogeneratori se autorizzati è:

1: di una bellezza straordinaria come ne attestano le foto (<http://www.exploretuscia.com/il-paesaggio-della-tuscia-patrimonio-etrusco/>) e noti viaggiatori e intellettuali come Pierpaolo Pasolini, Stendhal, Massimo Pallottina, Peter Jackson, John Dennis,...

2. molto ampio ed esteso praticamente a tutta la Provincia. A tale proposito nelle controdeduzioni, la società si lamenta delle foto simulazioni che sono fedeli e presenta fotografie a Grandangolare le cui caratteristiche ottiche appiattano e rendono artificialmente insignificanti e piatti gli oggetti in secondo piano

Visto che 6 aerogeneratori (A01 ad A06) si trovano in un area DOP Canino.

CONCLUSIONI

Si valuta che la politica di transizione ecologica fondata sull'industrializzazione massiccia delle campagne e le politiche attuali di utilizzo delle risorse territoriali presentano più costi che benefici sia da un punto di vista ambientale che economico e sociale.

La Provincia di Viterbo è un territorio di grande pregio paesaggistico, storico e naturale. Spesso i piani regolatori non hanno creato i necessari vincoli per tutelare un territorio così eccezionale - il paesaggio Etrusco – e lo hanno lasciato indifeso. Ora, con questa delibera del Consiglio dei Ministri (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 51 - 11 Giugno 2020) oggetto della Premessa, abbiamo gli strumenti per difendere il territorio. Una delibera che conferma che la zona interessata dal parco eolico ricade per buona parte in aree di pregio paesaggistico, storico e rurale, nonché naturale.

Appare molto chiaro che, in tale contesto naturale e paesaggistico/ambientale (l'area del progetto, ma anche dell'intera Tuscia), la creazione di strutture industriali per la produzione di energia alternativa è un controsenso. L'energia GREEN distrugge il GREEN, in una zona di scarsa ventosità incastrata tra zone umide per la conservazione dell'avifauna. Il suolo è una risorsa non rinnovabile e limitata sotto stress climatico e va tutelato. Esistono molte soluzioni per produrre energia da fonti alternative senza compromettere risorse non rinnovabili e limitate, e la produzione di energia alternativa non si deve fare al discapito dell'ambiente.

Pertanto,

CHIEDE

alla S.V., per quanto di competenza, la **motivata valutazione** di quanto sopra argomentato, ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., nonché la **declaratoria di non compatibilità ambientale**, ai sensi degli artt. 25 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per i sopra descritti motivi.

Tanto si porta a conoscenza delle altre Amministrazioni pubbliche in indirizzo a fini di opportuna informazione per le rispettive attività istituzionali.

Si ringrazia per l'attenzione prestata, con riserva di ulteriori azioni per la tutela ambientale e per la corretta gestione del territorio.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - mibac.2019.0092054 _____ *(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)*

Luogo e data _Tuscania il 11/11/2021 _____

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

(Firma)





**Ministero
per i Beni e le Attività Culturali**

Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA
METROPOLITANA DI ROMA, LA PROVINCIA DI VITERBO E L'ETRURIA
MERIDIONALE

Palazzo Patrizi Clementi - Via Cavalletti, 2 - 00186 ROMA

tel. 06 67233000 - fax 06 6994.1234

Email: sabap-rm-met@beniculturali.it

PEC: mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it

Prot. 2465
ce. 34.20.07/36



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Roma, 04/02/2019

Alla Regione Lazio
Direzione Regionale Politiche Ambientali
e Ciclo dei Rifiuti
Area Valutazione Impatto Ambientale
Viale del Tintoretto 432
00142 Roma
Pec: ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it
val.amb@regione.lazio.legalmail.it

Risposta a nota prot. 793247 del 11/12/2018

OGGETTO: **Tuscania (VT)**, loc. Pian di Vico. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai
Sensi dell'art. 27 bis del Dlgs 152/05 su progetto **"Impianto fotovoltaico a terra della
potenza di circa 150 MWp connesso alla RTN"**
Richiedente: **DCS srl**
Convocazione conferenza di servizi art. 27 bis, comma 7 del Dlgs 152/06 e della DGR n.
132 del 27/02/2018

e p.c. *al* **Comune di
Tuscania (VT)**
tecnico@pec.comune.tuscania.vt.it

e p.c. *alla* **DCS srl**
dcssoc@legalmail.it

e p.c. *alla* **Regione Lazio**
Direzione regionale per le Politiche Abitative
e la Pianificazione Territoriale, Pesistica e Urbanistica
territorio@regione.lazio.legalmail.it

e p.c. *alla* **Direzione Generale Archeologia
Belle Arti e Paesaggio**
Sezione V-Tutela del paesaggio
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e p.c. *al* **Segretariato Regionale del Lazio**
mbac-sr-laz@mailcert.beniculturali.it

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota della Regione Lazio, D.R. Politiche ambientali e
Ciclo dei Rifiuti - Area Valutazione di Impatto Ambientale prot. n. 793247 del 11/12/2018, acquisita
agli atti con prot. 24433 del 13/12/2018 e relativa alla conclusione della II CdS sulla VIA e alla

collegata successiva chiusura del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale, si comunica quanto di seguito.

Valutati gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti per l'area in esame (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale) che rientra in buona parte nella classificazione di "Paesaggio Agrario di Valore" normato all'art. 25 delle NTA, che ha l'obiettivo della salvaguardia e della valorizzazione dell'uso agricolo del suolo nonché il mantenimento della qualità del paesaggio rurale;

Considerato che alcune piccole porzioni del sito ricadono anche nel cosiddetto "Paesaggio Naturale Agrario" la cui tutela, normata all'art. 22 delle NTA, è volta alla conservazione integrale degli inquadramenti paesistici mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale,

Considerato l'assetto di tutela paesaggistica vigente, ovvero ambito tutelato *ope legis* ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto zone boscate;

Considerato l'assetto di tutela vigente sulle aree immediatamente contermini al sito in esame, ricadente nel Comune di Tuscania, ovvero ambito tutelato *ope legis* ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera m) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, e perimetrata sulla tavola B del PTPR Lazio (aree m056_0195, m056_0208, M056_0198) come aree di interesse archeologico;

Considerato che l'area è classificata dal PRG come zona E, agricola;

Considerato che con Delibera di Giunta Regionale del Lazio in data 17.10.2017 n. 656 (pubblicata sul BURL del 31.10.2017 n. 87 Suppl. nn. 2, 3 e 4), è stata adottata la proposta di "Piano Energetico Regionale" (P.E.R. Lazio).

Considerato :

- **che** la proposta di Piano Energetico Regionale adottata aggiorna il piano attualmente in vigore approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con Deliberazione 14 febbraio 2001, n.45 pubblicata sul Supplemento ordinario n.1 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 10 aprile 2001;
- **che** la Regione ha avviato il processo di costruzione del nuovo Piano Energetico Regionale (PER) attraverso la redazione di un "Documento Strategico per il Piano Energetico della Regione Lazio" da parte del Comitato di Indirizzo Strategico costituito formalmente con Determinazione n. G00859 del 05/02/2015, aggiornata con Det. n. G00565 /2016;
- **che** la fase preliminare della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), avviata il 4 febbraio 2016, si è conclusa con la trasmissione del documento di scoping ai sensi dell'art.13, comma 1 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, da parte dell'Autorità competente per la VAS con nota prot. n.0535505 del 25 ottobre 2016;
- **che**, a seguito della trasmissione da parte dell'Autorità procedente del Rapporto preliminare ai Soggetti Competenti in materia Ambientale avvenuta con nota prot.179472 del 06/04/2016, la procedura di VAS si è conclusa favorevolmente con Parere Motivato secondo le risultanze della relazione istruttoria, effettuata ai sensi dell'art.15 del D.lgs. n.152/2006, dalla Direzione Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica (Determinazione n. G08958 del 17.07.2018, (BURL n.61 del 26/07/2018 suppl. n.1 e sul sito regionale);

- **che** il Rapporto Ambientale dovrà fornire comunque riscontro della coerenza esterna con i Piani di Gestione dei Distretti Idrografici dell'Appennino, il Piano di bacino del Fiume Tevere, e con il Programma di Sviluppo Rurale, con le linee guida del MISE (DM 10/09/2010), nello specifico di quanto previsto al comma c) del punto 14.9 della parte III in relazione alle aree contermini a quelle soggette a tutela, verificandone la coerenza in merito all'utilizzo delle FER, e dovrà approfondire la coerenza con gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale Generale, dei PTP e dei PTPG;

Considerato che, in relazione al PER Lazio, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica, il Piano di monitoraggio, le NTA e gli altri elaborati di Piano dovranno essere modificati ed integrati con quanto emerso ad esito della consultazione pubblica ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e delle attività tecnico-amministrative svolte in fase di valutazione ai sensi dell'art.15, comma 1, del decreto;

Tenuto conto, in particolare, che tra queste, a fronte della richiesta di individuazione delle aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili (D.M. 10 settembre 2010) con la descrizione delle limitazioni/esclusioni afferenti a ciascuna tipologia di impianto, l'Autorità Competente afferma che per quanto riguarda i criteri localizzativi nel Piano sono state fornite opzioni preferenziali circa le priorità localizzative, ma solo in termini tipologici, e non geografici (Parte 3 del PER);

Tenuto conto, in relazione al PER Lazio, dei seguenti contenuti estrapolati dal documento di sintesi del parere motivato in cui l'Autorità procedente ha fornito le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute:

- che tra gli obiettivi strategici del PER Lazio rientra lo sviluppo delle Fonti di Energia Rinnovabile a basso impatto ambientale **con particolare riferimento al fotovoltaico sulle coperture degli edifici e con particolare attenzione al patrimonio edilizio a uno e due piani (al di fuori dei centri storici) nelle aree produttive degradate tipicamente dotate di suolo pertinenziale disponibile in prossimità;**
- che per la localizzazione di impianti di produzione FER, è previsto che si debba ridurre al minimo il consumo di suolo, favorendo il riutilizzo di aree già degradate, nonché lo sfruttamento di infrastrutture già esistenti, nel rispetto del contesto storico, naturale e paesaggistico;
- che la localizzazione "a terra" è prevista solo per il mini e il micro eolico, riservando inoltre gli impianti a terra quasi esclusivamente al recupero di aree marginali o già ambientalmente degradate da attività antropiche;
- che il PER Lazio detta linee strategiche e ha scelto di non localizzare impianti -fornendo opzioni preferenziali solo in termini tipologici e non geografici (Parte 3 del PER)- né di indicare aree non idonee e procedure valutative aggiuntive rispetto alle molte già definite dalle diverse normative settoriali (Piani Qualità dell'aria, Vincoli paesaggistici, Vinca, VIA, PTPR, autorizzazione paesaggistica, ecc.) e che, in coerenza con questa scelta, vista anche la assoluta preponderanza di FER a basso impatto ambientale (quale il fotovoltaico su coperture), il Rapporto Ambientale rimanda la valutazione dell'idoneità della localizzazione dei pochi singoli impianti di una certa consistenza previsti (comunque proposti e progettati da operatori terzi) alle specifiche norme e procedure valutative già previste dalla legge (de iure condito) ma anche di quelle che lo saranno nel frattempo, ossia da oggi fino al 2050 (de iure condendo).
- che attraverso l'analisi della coerenza esterna con gli altri strumenti e livelli di pianificazione andranno rilevate la conformità, la compatibilità o eventuali incoerenze degli impianti.
- che l'analisi dei potenziali impatti debba essere differenziata per tipologia di impianto (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, termoelettrico, ed ulteriori forme di produzione energetica) e debba considerare aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori e che devono essere considerati tutti gli

MBA


per


impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

- che preliminarmente alla localizzazione di impianti di produzione FER di tipo industriale, siano svolti studi che ne giustifichino la necessità in termini di fabbisogno energetico e ne dimostrino la sostenibilità ambientale, **anche considerando l'effetto cumulativo con le attività già presenti sul territorio**, previo coinvolgimento del pubblico e sentiti gli enti competenti nel rispetto della normativa vigente.

Tutto ciò premesso, in riferimento all'oggetto, esaminati gli elaborati progettuali e tutta la documentazione inerente al procedimento presente sul sito web regionale, si comunica quanto di seguito:

Si richiama innanzi tutto e si ribadisce il parere già espresso da questo Ufficio nell'ambito della I CdS relativa al Procedimento di Valutazione Impatto Ambientale con nota prot. 21319 del 05/11/2018, cui si aggiungono -per rendere più articolata ed efficace la motivazione del diniego- le seguenti considerazioni e specifiche (anche in relazione al documento contenente *Controdeduzioni e osservazioni* presentate dal proponente);

Come risulta dagli elaborati progettuali, e in particolare dalla Relazione tecnica, l'area individuata per l'ubicazione dell'impianto ricade nella porzione nord-occidentale del territorio comunale di Tuscania, circa 4 km ad ovest del centro abitato, in un ambito completamente agricolo e distante da agglomerati residenziali o case sparse. Il sito risulta accessibile dalla viabilità locale, costituita da strade comunali e vicinali.

L'impianto è articolato su due lotti di terreno attualmente a destinazione agricola (distinti come "lotto nord" e "lotto sud"), per un'estensione totale di circa 2.462.835 mq e per una potenza complessiva installata di 149,9936 MWp prevede 3.531 tracker (ovvero 141.240 moduli) per il lotto nord e 9.868 tracker (ovvero 394.720 moduli) per il lotto sud, per una potenza complessiva installata di 149,9936 MWp (53,6712 MWp per il lotto nord e 96,3224 per il lotto sud e inoltre la presenza di 142 cabine inverter (50 per il lotto nord e 92 per il lotto sud), 9 cabine MT (4 per il lotto nord e 5 per il lotto sud), 2 control room (1 per ogni lotto) e una sottostazione di trasformazione utente MT/AT con relativa cabina di consegna. L'altezza al mozzo delle strutture è di 2,20 m dal suolo; l'angolo di rotazione del mozzo è di $\pm 55^\circ$ rispetto all'orizzontale. All'interno dell'area dell'impianto passano i cavidotti delle linee BT e MT che prevedono sezioni di scavo di 70 cm di profondità per 40 cm di larghezza e, mentre le linee BT presentano una lunghezza totale di 41.730 m (14.713 m per il lotto nord e 27.017 per il lotto sud) quelle MT hanno una lunghezza totale di 18.618 m (5.690 m per il lotto nord, 11.248 per il lotto sud cui si aggiunge la linea di collegamento tra i due lotti che sviluppa una lunghezza di 1.680 m per). Il cavidotto AT, che passa a lato della viabilità comunale e rurale esistente ed ha una sezione di 110 cm per 70 cm., si sviluppa per una lunghezza di circa 5,7 km veicolando l'energia prodotta all'esistente sottostazione MT/AT in località Campo Villano, sempre nel territorio comunale di Tuscania. Per garantire l'accessibilità della sottostazione utente che, una volta connessa, diventerà opera di rete di proprietà di Terna, sarà realizzata una strada sterrata a prolungamento della viabilità esistente, che correrà esternamente al perimetro dell'impianto, su terreni in disponibilità della DCS srl, per una lunghezza di circa 1,5 km.

Il progetto prevede anche la presenza di viabilità interna e perimetrale entrambe realizzate in battuto e ghiaia, di due accessi carrabili (uno per ogni lotto), di recinzione perimetrale (realizzata con pali di castagno e rete metallica), e di un sistema di illuminazione e videosorveglianza.

Premesso che il comprensorio in cui ricade l'impianto, oggetto tra la fine del Novecento e il primo decennio del secolo attuale di numerose ed intense ricerche archeologiche di superficie e di scavi di tutela, documentati dalle relazioni agli atti d'ufficio, risulta caratterizzato da un'occupazione capillare ed estesa, anche sotto il profilo diacronico, secondo una tendenza ben nota agli studiosi: la complessità

e la densità del popolamento antico, protostorico, etrusco e poi romano nel distretto tuscanese, contraddistinto dalla presenza diffusa di piccoli insediamenti cui si affiancavano le relative necropoli, hanno fatto supporre, almeno per la fase etrusca, la presenza di un'organizzazione territoriale per villaggi distribuiti attorno alla città e non necessariamente vincolati ad essa (S. Quilici Gigli, *Tuscania* (Forma Italiae, Regio VII.2), Roma 1970, p. 17), come parte integrante di una grande rete di itinerari e di traffici che, collegando il mare all'interno, l'area meridionale con il lago di Bolsena e le regioni transiberine, avevano in Tuscania un punto di passaggio obbligato (Rendeli 1993, p. 246, G. Colonna, *Tuscania, Monumenti di epoca arcaica*, in *Archeologia* VI, 1967, pp. 86-93; Quilici Gigli 1970, cit.).

Premesso che tale comprensorio, caratterizzato dalla presenza di numerosi siti gravitanti in prevalenza sul corso di torrenti o fossi e situato in una zona ubicata al confine col territorio di Vulci, deve lo sviluppo dell'occupazione capillare, verosimilmente a scopo agricolo, alla presenza di un importante itinerario etrusco diretto verso *l'ager volcentanus*, che dopo la conquista romana avrebbe mantenuto, prendendo il nome di Via Clodia, la funzione di fondamentale infrastruttura viaria nel territorio compreso fra la litoranea tirrenica della via Aurelia e la direttrice della via Cassia.

La via Clodia, proveniente da Tuscania e diretta a Maternum e Saturnia, realizzata tra il 273 e il 225 a.C., come annota S. Quilici Gigli nel suo studio, in quest'area "*oltrepassato il rudere in località Polledrara si dirige verso il fosso Caprino per ricalcarlo nel suo corso con un'antica tagliata viaria la quale permetteva di oltrepassare il fosso Pian di Vico*". Superato il fosso, ad ovest attraverso le zone di Polledrara e di Sterpaglio "*appare molto evidente un taglio artificiale lungo m. 400 e profondo m. 20 circa, inciso nel terreno e recentemente riaperto al transito da una carrareccia*" (cfr. anche *Relazione Archeologica Preventiva*, redatta in data 14/07/2018 e acquisita agli atti d'ufficio con prot. 18125 del 18/09/2018, n. 12). Sulla presenza della Clodia in quest'area e sulla ricostruzione del tracciato in base allo studio aerofotogrammetrico, che interferisce chiaramente e indiscutibilmente con il lotto nord dell'impianto, si v. la documentazione agli atti della Soprintendenza, cortesemente fornita da ArcheoMatica srl.

La realizzazione della Clodia risponde all'esigenza di controllo del territorio conquistato tramite la costruzione di un asse viario, funzionale al presidio e a un rapido intervento militare, attraverso i preesistenti centri abitati; l'arteria aveva anche la funzione di collegamento con gli insediamenti e le colonie di recente fondazione. A partire dall'età imperiale, nelle campagne dell'Etruria si diffondono le grandi proprietà delle ville rustiche ben attestate anche nel comprensorio in esame (cfr. anche *Relazione Archeologica Preventiva*, n. 11), con l'impiego di numerosa manodopera servile, e un sistema di rapporti economico-politici che sopravvisse in queste regioni interne più a lungo che sulla costa, sottoposta a frequenti invasioni.

La via Clodia continuò a svolgere un ruolo importante anche dopo la guerra greco-gotica in Italia (535-553): il trattato di pace tra Bizantini e Longobardi del 605, segnando la linea di confine tra le due potenze, sancì la definitiva spartizione della regione in *Tuscia Langobardorum* a est e *Tuscia Romanorum* (cioè bizantina) a ovest. In questo nuovo quadro politico la **via Clodia** assunse progressivamente il ruolo di asse portante della dominazione longobarda e di via diretta di collegamento fra Tuscania, caposaldo principale della zona controllata dalla nuova signoria germanica, e il Nord della Penisola.

Premesso che la zona in cui si situerebbe l'impianto appare definita dalla presenza di due corsi d'acqua, l'Arrone ad ovest e l'Arroncino di Pian di Vico ad est, lungo le cui sponde si distribuiscono numerose evidenze archeologiche diacroniche che, note da tempo e definite dagli areali di distribuzione **perimetrata sulla tavola B del PTPR Lazio (aree m056_0195, m056_0208, m056-198), sono oggetto di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m del d.lgs.42/2004 e ss.mm.ii., la cui specificità è proprio quella di tutelare il "contesto di giacenza" di detti beni archeologici.** Nello specifico l'area m056_0195 è interessata dalla presenza di insediamenti di varia cronologia e necropoli sorti in prossimità del fosso Arroncino di Pian di Vico. In particolare ad ovest del fosso è documentata una necropoli etrusca non ancora indagata ma rivelata da scavi abusivi, della

quale non si conosce l'esatta estensione. Sul promontorio a est del fosso sono attestati un piccolo insediamento etrusco con annessa necropoli e, poco più a sud, un complesso residenziale romano anch'esso con la propria necropoli. A nord est dei precedenti sono stati rinvenuti resti di un altro insediamento romano. Tali presenze sono verosimilmente da ricondurre ad un'occupazione legata ad un intenso sfruttamento agricolo del comprensorio. Cfr. Archivio SAEM, prot. 2970/1997; 5965-2/1997; l'area m056_0208 comprende più siti archeologici di varia cronologia sorti sui due lati del torrente Arrone in una zona peraltro interessata dalla confluenza in detto torrente del Fosso Infernetto derivandone una situazione morfologica particolarmente adatta a favorire la frequentazione umana di questo lembo di territorio fin dall'età del bronzo. Nella parte meridionale dell'area in questione, una serie di ricognizioni condotte alla fine del '900 (Relazione a firma C. Iaia e A.Mandolesi, Archivio SAEM 1991, pos. 3 Tuscania) hanno rivelato la presenza di un abitato protostorico della media età del bronzo ubicato presso l'Arrone al quale sono succeduti un insediamento etrusco tardo-arcaico ed un abitato ellenistico. L'area m056_0198 infine, la più estesa delle tre, appare interessata dalla presenza di numerosi piccoli insediamenti e necropoli di epoche diverse e di una rete viaria minore a servizio degli stessi.

Tenuto conto altresì che, alla luce di quanto sopra espresso e come documentato anche nella *Relazione Archeologica Preventiva*, contrariamente a quanto affermato nel documento di *Controdeduzioni e Osservazioni*, il tracciato della via romana Clodia, per un lungo tratto in forma di via cava, interferisce in modo marcato con la più settentrionale delle aree in progetto, in cui è stata peraltro evidenziata che la presenza di evidenze murarie o resti di edifici da interpretarsi come infrastrutture connesse a tale viabilità, ancora in uso, come si è già detto, nell'alto medioevo.

Considerato quanto esposto ai punti precedenti, risulta evidente l'esistenza di un collegamento ideale tra i contesti sincronici che insistono sulle due aree, che si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella derivante dalla semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel vincolo e, se pure tali aree siano apparse separate da una zona di apparente vuoto di reperti, l'analisi delle tracce aerofotogrammetriche recentemente condotta ha rivelato la presenza di una serie di evidenze strutturali che viene a rappresentare un elemento fisico di continuità: si v. la documentazione agli atti della Soprintendenza, cortesemente fornita da ArcheoMatica srl;

Considerato che il caviodotto AT lungo oltre 5 km interferisce nel suo percorso con preesistenze note da bibliografia e documentazione agli atti di questo Ufficio;

Premesso che l'impianto, di dimensioni enormi come si evince dai dati sopra riportati, si colloca in un comprensorio contraddistinto da una conformazione morfologica a dolci ondulazioni, scarsamente antropizzato e prevalentemente caratterizzato da campi e casali storici che disegnano un territorio dedito prevalentemente ad attività agricola e pastorale, non dissimile da quello che nell'Ottocento era descritto da viaggiatori ed incisori italiani e stranieri;

Premesso che tra gli elementi a carattere storico-architettonico presenti sui terreni dell'impianto e tra quelli ubicati nei diretti pressi che in ogni caso subirebbero l'impatto spiccano il casale d'origine settecentesca di Pian di Vico nonché, subito fuori dal perimetro dell'impianto, la torre medievale di Castel d'Arunto (o Arunta), facente capo ad un sistema di fortificazioni che sorvegliò a lungo la Valle del Marta e il suo bacino idrografico (per un riferimento bibliografico: <https://www.ibs.it/terre-castelli-tarquini-tuscania-ebook-marco-scataglini/e/9786050379563>); che poco distante è il borgo rurale, d'origine medievale, di San Giuliano con chiesetta annessa (ALL. 3) e che oltre a queste emergenze va sottolineato il valore paesaggistico di tutta la zona, che conserva un'estrema leggibilità storica in cui si individuano chiaramente l'incastellamento, i latifondi papalini e infine l'assetto podereale datole dalla Riforma Agraria degli anni '50.

Premesso che, nello specifico, il lotto nord insiste su un terreno appena ondulato e che il lotto sud invece occupa una vallecola in lieve pendio in senso NE-SW. Questa, percorsa da un fossetto minore privo di denominazione in cartografia (ma denominato localmente Arroncino!), tributario del fosso Arroncino di Pian di Vico, è stata verosimilmente oggetto nel tempo di una progressiva attività di colluvio che ne ha modificato il profilo.

Considerato inoltre che la zona sopramenzionata compresa tra i vincoli areali di PTPR e gravata dal vincolo paesaggistico delle aree boschive al suo interno, è un'area agricola di vastissime proporzioni e tra i fattori di vulnerabilità del paesaggio riconosciuti vi è l'intrusione di elementi estranei o incongrui con i caratteri peculiari di un paesaggio agrario come i pannelli fotovoltaici, che occupano e consumano prezioso suolo agricolo;

Considerato che le dimensioni sproporzionate e spropositate del campo fotovoltaico operano una vera e propria cesura, discontinuità, interruzione e modificazione dei caratteri strutturanti il territorio agricolo, ad oggi totalmente integro ed incontaminato, come chiaramente dimostrato dalla documentazione fotografica allegata;

Considerato che la persistenza di impianti fotovoltaici per un periodo di 20-30 anni, è causa di modificazioni dello stato del suolo agrario sottostante se si considerano gli effetti prodotti nella fase di installazione dell'impianto, quelli indotti dalle operazioni di manutenzione, quelli indotti permanentemente dalla presenza dei pannelli. Il calpestio da mezzi meccanici, la copertura del terreno anche con materiali inerti, la progressiva compattazione, le operazioni di diserbo, l'assenza totale di lavorazioni senza la presenza negli strati coltivabili di apparati radicali delle colture, l'ombreggiamento causato dai pannelli conducono senza dubbio ad una progressiva ed irreversibile riduzione della fertilità del suolo.

Considerato che la predetta modificazione dello stato del suolo comporta la trasformazione di un'ampia porzione di territorio da agricola ad industriale, trasformazione in contrasto con tutti gli obiettivi di tutela;

Considerato che tale trasformazione del territorio, in particolare delle aree semi-naturali ed agricole di pregio paesaggistico, il più delle volte si configura permanente per il rischio di mancata dismissione e smaltimento degli impianti;

Considerato anche che la parcellizzazione del paesaggio agrario provoca trasformazioni morfologiche importanti dal punto di vista vegetazionale oltre che visivo;

Considerato che il sito individuato per l'impianto è costituito da due macroaree separate tra di loro da un'area non coinvolta direttamente dall'intervento ma che inevitabilmente ne rimarrebbe compromessa perché incapsulata tra due campi fotovoltaici, contro, quindi, qualsiasi criterio di buona pianificazione che prevede la concentrazione delle opere in un unico ambito così da non contaminarne indirettamente altri;

Considerato che non è stata effettuata una valutazione dell'inserimento ambientale dell'intervento in relazione alla componente visuale ovvero alla percezione dell'impianto con il paesaggio circostante attraverso l'identificazione dei principali "bacini visivi" e "corridoi visivi" (le strade) né tanto meno analizzata la prossimità di elementi di particolare significato paesaggistico (architettonico, archeologico, naturalistico), che esistono su questo territorio e dai quali l'impianto potrebbe risultare chiaramente percepibile come il casale d'origine settecentesca di Pian di Vico, la torre medievale di Castel d'Arunto (o Arunta), e il borgo rurale di San Giuliano

Considerato che il procedimento di VIA ha il compito di individuare gli effetti e valutare le ricadute che interventi di notevole portata come quello in oggetto hanno sull' ambiente e sul paesaggio oggetto di trasformazione, nonché su tutti i territori contermini a quello interessato dall'intervento;

Tenuto conto della sentenza n. 00016/2018 REG.PROV.COLL. n. 00184/2017 REG.RIC. del Tar Emilia Romagna che in riferimento ai poteri del MIBAC sui territori contermini alle aree vincolate riporta che *"Costituisce massima giurisprudenziale consolidata quella secondo cui il potere di controllo del Ministero dei beni culturali ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, si estende oltre il dato meramente cartografico del vincolo o di quello fisico del bene tutelato, pur dovendo esso sempre giustificare l'esercizio dei propri poteri sulle aree esterne di interferenza, in quanto strettamente strumentali alla conservazione del bene paesaggistico tutelato. In linea con tale percorso argomentativo è stato in ogni caso affermato che "in tale ambito il paesaggio quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo" e che "ai fini della valutazione dell'impatto ambientale il paesaggio si manifesta quale componente qualificata ed essenziale dell'ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l'evoluzione giurisprudenziale, anche costituzionale "(ex alii, Corte Costituzionale 14 novembre 2007, n. 378).*


Preso atto di quanto riportato nelle Premesse nonché della Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 luglio 2015, n. 3652 che ribadisce *"alla funzione di tutela del paesaggio (che il MIBAC qui esercita esprimendo il suo obbligatorio parere nell'ambito del procedimento di compatibilità ambientale) è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione: tale attenuazione, nella traduzione provvedimento, condurrebbe illegittimamente, e paradossalmente, a dare minor tutela, malgrado l'intensità del valore paesaggistico del bene, quanto più intenso e forte sia o possa essere l'interesse pubblico alla trasformazione del territorio".*

Tenuto conto inoltre che la possibilità di localizzare l'impianto, piuttosto che su terreno agricolo, in siti da recuperare quali ad esempio cave dismesse, discariche in gestione post-operativa, siti inquinati a seguito di bonifica consentirebbe di valorizzare in termini ambientali territori comunque già compromessi senza pregiudicare quelli che invece vanno salvaguardati soddisfacendo l'obiettivo del miglioramento ambientale senza fare danni superiori ai supposti benefici prodotti;

Valutato quindi, che le opere in progetto, pur rientrando tra i lavori di pubblica utilità, non appaiono compatibili, soprattutto per estensione ma anche per tipologia e materiali utilizzati, nonché per le ricadute che un indotto industriale di tale portata avrebbe sul territorio, con gli obiettivi più ampi di Tutela, in relazione ai valori riconosciuti al contesto agrario specifico, né tantomeno perseguono un miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi,

Tutto ciò premesso, questa Soprintendenza ribadisce, per quanto di competenza, di non ritenere compatibile il progetto con il contesto di riferimento. ed esprime pertanto parere negativo alla sua realizzazione.

Il Funzionario Archeologo
Dott.ssa Maria Letizia Arancio



Il Funzionario Architetto
Arch. Claudia Castagnoli



IL SOPRINTENDENTE
Arch. Margherita Eichberg

